

Parcella pagata con crediti fiscali: compenso tassato e ritenuta

SINTESI OPERATIVA

Il professionista che accetta crediti fiscali in pagamento della parcella realizza un compenso imponibile: il valore del credito ricevuto può rilevare anche se supera l'importo nominale della prestazione. Occorre individuare il momento in cui il credito è effettivamente acquisito, distinguere il compenso dal diverso differenziale derivante dall'acquisto e applicare la ritenuta d'acconto quando il cliente è sostituto d'imposta. Contratto, cessione, valore attribuito e calcolo della ritenuta vanno coordinati e conservati per evitare una tassazione errata.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il pagamento della parcella professionale mediante crediti fiscali non resta fuori dal reddito del professionista. Il valore ricevuto, anche quando supera l'importo nominale della prestazione, può assumere natura di compenso tassabile. Il punto delicato non è solo stabilire "se" tassare, ma anche "quando" tassare e come coordinare il tutto con la ritenuta d'acconto, soprattutto quando il cliente è sostituto d'imposta.

IL PAGAMENTO DIVERSO DAL DENARO NON È NEUTRO

Nella prassi può accadere che il cliente non paghi in denaro la parcella del professionista. Propone, invece, di chiudere il debito con il trasferimento di un bene, di un diritto o di un credito fiscale.

La dinamica non è così rara. Si vede nelle situazioni di tensione finanziaria, quando il debitore dispone di asset fiscali ma non di liquidità immediata. Oppure quando vuole utilizzare crediti maturati nel comparto edilizio, ancora presenti nel proprio cassetto fiscale.

Sul piano civilistico l'operazione richiama la prestazione in luogo dell'adempimento, secondo lo schema della datio in solutum. Il creditore accetta una prestazione diversa da quella originariamente dovuta. Il debito, quindi, si estingue perché le parti hanno concordato un modo alternativo di pagamento.

Quando oggetto dell'accordo è la cessione di un credito, entra in gioco anche l'art. 1198 c.c. In linea generale, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, salvo diversa volontà delle parti. Proprio qui nasce una prima cautela pratica: l'accordo deve essere scritto bene. Non basta dire "ti cedo il credito". Occorre chiarire se la cessione estingue subito la parcella o solo dopo l'effettiva monetizzazione.

IL RISCHIO REVOCATORIA NEI PAGAMENTI ANOMALI

Il pagamento con strumenti diversi dal denaro può assumere un profilo ulteriore, spesso sottovalutato. Se il debitore è in crisi, il professionista deve valutare il rischio di una futura azione revocatoria.

L'art. 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza considera revocabili, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento.

Il trasferimento di un credito fiscale, in questa prospettiva, può essere letto come mezzo non ordinario di pagamento. Non sempre, certo. Dipende dal contesto, dalla documentazione e dalla consapevolezza dello stato di difficoltà del debitore.

Per il professionista il problema è concreto. Accettare il credito può risolvere l'incasso nel breve periodo. Ma se il cliente finisce poi in liquidazione giudiziale, quell'operazione potrebbe essere contestata. È una zona che merita prudenza, non automatismi.

PARCELLA PAGATA CON CREDITI FISCALI: IL NODO FISCALE

Sul piano tributario il ragionamento cambia prospettiva. Il credito fiscale ricevuto dal professionista non è un semplice "titolo" privo di rilievo reddituale. È un valore che entra nel patrimonio del percettore in relazione all'attività professionale svolta.

Dopo la riforma dei redditi di lavoro autonomo, il nuovo art. 54 del TUIR rafforza il principio di onnicomprensività. Il reddito professionale è costruito considerando le somme e i valori comunque percepiti nel periodo d'imposta, al netto delle spese ammesse in deduzione.

Questo significa che il professionista non può ragionare solo sull'importo della fattura. Deve guardare al valore effettivamente acquisito. Se a fronte di una parcella di € 10.000 il cliente trasferisce un credito fiscale nominale di € 11.000, il tema non è marginale. Quel maggior valore, se accettato come corrispettivo della prestazione, rischia di diventare componente positivo di reddito.

La sostanza economica prevale sulla forma. Il professionista ha ricevuto un'utilità collegata alla propria attività. Ed è proprio questa utilità che il Fisco tende a intercettare.

QUANDO IL CREDITO DIVENTA COMPENSO

Il momento di tassazione è il passaggio più complesso. Per il lavoro autonomo resta centrale il criterio di cassa. Tuttavia, nel caso dei crediti fiscali, non c'è un bonifico, non c'è un assegno, non c'è una disponibilità liquida immediata.

La domanda diventa allora un'altra: quando il professionista può dirsi arricchito?

Una risposta ragionevole guarda al momento in cui il credito entra nella disponibilità giuridica e fiscale del professionista. In pratica, quando il credito risulta acquisito e utilizzabile, anche se non ancora portato in compensazione nel modello F24.

L'utilizzo successivo del credito non crea, di per sé, un nuovo compenso. Rappresenta piuttosto la fase di realizzo di un valore già entrato nel patrimonio professionale. È la differenza tra ricevere il bene e spenderlo. Fiscalmente, le due fasi non coincidono sempre.

Questa impostazione trova un aggancio nella prassi sullo sconto in fattura. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23/E del 2022, ha già valorizzato il momento di acquisizione del credito da parte del professionista, senza attendere necessariamente il suo successivo utilizzo.

IL COORDINAMENTO CON LA RITENUTA D'ACCONTO

Il tema si complica quando il cliente è sostituto d'imposta. In presenza di compensi professionali, il committente deve operare la ritenuta d'acconto al momento del pagamento.

Il fatto che il pagamento avvenga in natura non elimina l'obbligo. Lo rende più difficile da gestire.

Se il cliente trasferisce un credito fiscale al professionista, la ritenuta dovrebbe comunque essere trattenuta e versata. Ma su quale base? E con quali modalità, se non vi è denaro da cui trattenere materialmente l'importo?

Nella prassi si può ipotizzare che il professionista riceva il credito al netto della ritenuta, con versamento della stessa da parte del sostituto. Oppure che le parti regolino separatamente la provvista necessaria. In ogni caso, la fattura e l'accordo di pagamento devono essere coerenti.

La riforma dell'art. 54 del TUIR contiene anche una regola di coordinamento temporale. Le somme e i valori percepiti in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui il sostituto ha corrisposto il compenso si imputano al periodo in cui nasce l'obbligo di effettuare la ritenuta.

La ratio è chiara: evitare che la tassazione del professionista e l'adempimento del sostituto vadano in anni diversi senza una vera ragione fiscale.



UN ESEMPIO PRATICO SULLA RITENUTA

Si consideri un professionista che emette una parcella di € 20.000, oltre accessori di legge, nei confronti di una società. La società non paga con bonifico, ma trasferisce un credito fiscale presente nel proprio cassetto.

Se il credito viene reso disponibile nel 2026 e accettato dal professionista nello stesso anno, il compenso rileva nel 2026. La società dovrà gestire la ritenuta secondo le regole ordinarie, anche se il pagamento non avviene in denaro.

Diverso il caso in cui il sostituto abbia già posto in essere l'atto di pagamento in un anno e il professionista perfezioni la disponibilità in quello successivo. Qui occorre evitare uno scollamento. La ricostruzione più prudente porta ad allineare l'imputazione del compenso al periodo nel quale sorge l'obbligo di ritenuta.

Non è un dettaglio da fine dichiarazione. È un tema da affrontare prima, al momento dell'accordo.

DIFFERENZIALE DA ACQUISTO E PARCELLA NON SONO LA STESSA COSA

Va distinta la parcella pagata con crediti fiscali da un'operazione diversa: l'acquisto di crediti edilizi da parte del professionista come forma di investimento.

Nella risposta a interpello n. 6 del 16 gennaio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso del differenziale positivo ottenuto acquistando crediti fiscali a un prezzo inferiore al valore nominale. Secondo l'Amministrazione finanziaria, dal 2024 tale differenziale può assumere rilievo nel reddito di lavoro autonomo, alla luce del nuovo art. 54 del TUIR.

Questa impostazione, però, non va sovrapposta in modo meccanico al pagamento della parcella. Nel caso della parcella, il credito fiscale è il corrispettivo della prestazione professionale. Nel caso dell'acquisto, invece, il professionista sostiene un costo per acquisire un credito da utilizzare o monetizzare.

La differenza è sostanziale. Nel primo caso il credito sostituisce il denaro dovuto per la prestazione. Nel secondo caso il credito è oggetto di un investimento o di un'operazione patrimoniale.

Confondere i due piani può produrre effetti distorsivi. Si rischia di tassare in modo disordinato un componente, oppure di rinviare la tassazione di un compenso già maturato solo perché il pagamento è avvenuto con uno strumento fiscale.

LA TABELLA PER DISTINGUERE I CASI

SITUAZIONE	TRATTAMENTO FISCALE DA VALUTARE
Credito fiscale ricevuto in pagamento della parcella	Il valore ricevuto costituisce compenso professionale, con possibile applicazione della ritenuta;
Credito fiscale acquistato a prezzo inferiore al nominale	Il differenziale può rilevare secondo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate dal periodo d'imposta 2024;
Utilizzo successivo del credito in F24	Di regola rappresenta la fase di realizzo di un valore già acquisito;
Cliente sostituto d'imposta	Occorre coordinare pagamento in natura, ritenuta e periodo di imputazione;
Cliente in crisi finanziaria	Va considerato anche il rischio civilistico e concorsuale, inclusa la possibile revocatoria.

LE CAUTELE OPERATIVE PER IL PROFESSIONISTA

Il professionista che accetta crediti fiscali in pagamento dovrebbe evitare accordi verbali o formule generiche. La cessione deve indicare almeno il valore del credito, la sua origine, la disponibilità effettiva, il momento di accettazione e il rapporto con la parcella.

Serve anche una verifica preliminare sulla circolazione del credito. Non tutti i crediti fiscali sono liberamente cedibili. Alcuni possono essere soggetti a limitazioni, blocchi, controlli o tracciamenti specifici.

Sul piano contabile, poi, occorre documentare l'operazione come incasso in natura. Non basta annotare che la fattura è stata "pagata". Bisogna rappresentare il credito ricevuto e il valore attribuito all'operazione.

Per la ritenuta d'acconto, se il cliente è sostituto d'imposta, l'accordo deve prevedere chi versa cosa e quando. In mancanza, il rischio è duplice: errata certificazione del compenso e contestazione sulla mancata o tardiva ritenuta.

■ IL PUNTO DAVVERO DELICATO

Il pagamento della parcella con crediti fiscali può sembrare una soluzione pratica. In realtà mette insieme tre livelli diversi: diritto civile, reddito professionale e obblighi del sostituto d'imposta.

Il punto più insidioso è l'idea che il credito fiscale diventi reddito solo quando viene usato in compensazione. Questa lettura è troppo semplice. Se il credito è già entrato nella disponibilità del professionista come pagamento della prestazione, il presupposto reddituale può essersi già realizzato.

La prudenza suggerisce di trattare l'operazione come compenso in natura, con tassazione al momento dell'acquisizione del valore e con gestione immediata della ritenuta, quando dovuta.

Non è una scelta solo fiscale. È una scelta documentale. E, nella prassi, la documentazione è spesso ciò che decide la tenuta dell'operazione in caso di controllo.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)

Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (13/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO 4